

**ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI ALLA POSIZIONE LAVORATIVA O PENSIONISTICA DEL DEBITORE, NEI CONFRONTI DELLA QUALE L'ACCEDENTE È CREDITORE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EMESSE DAL TRIBUNALE**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. di ..... Direzione Provinciale di .....

**FATTO**

Il sig. ...., in data 9 marzo 2017, presentava all' I.N.P.S. di ..... un'istanza di accesso per il tramite dell'avv. .... di ....., Con tale istanza egli chiedeva di accedere ai documenti relativi alla sig.ra ....., nei confronti della quale l'istante è creditore, in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di .....

Motivava tale richiesta con la necessità conoscere la situazione lavorativa o pensionistica della propria debitrice al fine di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto di credito nei confronti della medesima.

L'Amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 14 marzo 2017, argomentando che l'interesse che il ricorrente intende far valere “non trova tutela attraverso l'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha presentato ricorso, nei termini, a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava alla controinteressata il ricorso in oggetto, allegando allo stesso la relativa ricevuta.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima specifica che a seguito della introduzione dell'art. 492 – bis c.p.c. la ricerca telematica dei beni viene materialmente eseguita dall'ufficiale giudiziario attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla pubblica amministrazione e deve essere preceduta da una istanza autorizzativa rivolta al Presidente del Tribunale, con pagamento di un contributo unificato. Solo ove sono funzionanti tali sistemi, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

**DIRITTO**

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione ritiene sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa in sede

giudiziaria dei propri interessi giuridici. La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90, dall'amministrazione adita.

In merito alle argomentazioni dedotte dalla amministrazione resistente nella memoria prodotta la Commissione rileva che l'art. 492 – bis c.p.c.- che si riferisce specificamente al processo di esecuzione - non ha mutato nè la generale applicabilità né l'ampiezza della normativa ex lege 241/'90 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)